

ORIGINALE

Sentenza 34/20



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 68+74/17 Reg. Gen.

N. 46/20 Cronologico

N. _____ Repertorio

N. _____ Camp. Civ

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle persone degli Ill.mi

Sigg.ri:

1. TIRELLI dr. Francesco - Presidente
2. RUSSO dr. Silvestro Maria - Consigliere di Stato
3. ANDRONIO dr. Alessandro Maria - Consigliere di Cassazione
4. CIRILLO dr. Francesco Maria - Consigliere di Cassazione
5. CAPUTO dr. Oreste Mario - Consigliere di Stato - Relatore
6. ROTONDO dr. Giuseppe - Consigliere di Stato
7. GIARDINA dr. ing. Pasquale - Esperto tecnico

GIUDICI

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa in sede di legittimità iscritta nel Ruolo Generale dell'anno 2017

ai numeri 68 e 74, vertite

per quanto riguarda la causa n. R.G. 68/2017:

T R A

COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO, in persona del leg. rapp. p.t.,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Ceruti e Alessio Petretti ed eletti-

vamente dom.to in Roma, c/o il secondo, alla via degli Scipioni n. 268/A;

RICORRENTE

C O N T R O

- **PROVINCIA DI BELLUNO**, in persona del legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Sebastiano Tonon ed elettivamente domiciliato c/o l'avv. Mario Ettore Verino, in Roma, alla via Barnaba Tortolini n. 13;

- **REGIONE VENETO**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Cecilia Ligabue, Chiara Drago, Ezio Zanon e Bruna D'Amario Pallottino ed elettivamente domiciliata, presso l'ultima, in Roma, alla via Varrone n. 9;

- **AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI** (già Autorita' di Bacino dei Fiumi Isonzo Tagliamento Livenza Piave Brenta-Bacchiglione e già Autorita' di Bacino del Fiume Adige), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso i suoi Uffici, ope legis, alla via dei Portoghesi n. 12, elettivamente domiciliata;

RESISTENTI

E CONTRO

- **DOLOMITI DERIVAZIONE SRL**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Battista Conte e Valentina Petri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, alla via E. Q. Visconti n. 99;

RESISTENTE E RICORRENTE INCIDENTALE

E

- **A.R.P.A. AGENZIA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO**, in persona del legale rappresentante p.t.;

- **MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**, in persona del legale rappresentante p.t.;

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del legale rappresentante p.t.;


NON COSTITUITI

OGGETTO: ANNULLAMENTO – Determinazione Prov. di Belluno n. 1853/16; Nota Aut. Bacino prot. 735/B.4.11/2 del 2013; Parere 17/14 della Commissione Tecnica; DGR 3439/2010; 694/2013 DGR; Nota ARPA prot. 94759/16; Delibera n. 42/13 Cons. Reg. Veneto;

e per motivi aggiunti: Piano Gestione Distretto Idrografico Alpi Orientali DOC.1; delibera n. 2 del 3.3.2016 DOC. 8; misure tutela corpi idrici DOC. 3; delibera n. 2 del 17.12.2015 DOC. 4; D.R.C.M. 27.10.2016 DOC. 5.

e per quanto riguarda la causa n. R.G. 74/2017:

TRA



MOUNTAIN WILDERNESS ITALIA ONLUS, in persona del legale rappresentante p.t., e **COMITATO BELLUNESE ACQUA BENE COMUNE**, in persona del legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Matteo Cerruti ed Alessio Petretti con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, alla via degli Scipioni n. 268/A;

RICORRENTI

CONTRO


- **PROVINCIA DI BELLUNO**, in persona del legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Sebastiano Tonon ed elettivamente domiciliata c/o l'avv. Mario Ettore Verino, in Roma, alla via Barnaba Tortolini n. 13;
- **REGIONE VENETO**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Cecilia Ligabue, Chiara Drago, Ezio Zanon e Bruna D'Amario Pallottino ed elettivamente domiciliata, presso l'ultima, in

Roma, alla via Varrone n. 9;

- **AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI** (già Autorita' di Bacino dei Fiumi Isonzo Tagliamento Li-
venza Piave Brenta-Bacchiglione e già Autorita' di Bacino del Fiume Adi-
ge), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso i suoi Uffici, ope legis, alla
via dei Portoghesi n. 12, elettivamente domiciliata;

- **DOLOMITI DERIVAZIONE SRL**, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Battista Conte e Valentina
Petri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, alla via E.
Q. Visconti n. 99;

RESISTENTI



OGGETTO: ANNULLAMENTO – Determinazione n. 1840 del
24.10.2016; Nota prot. n. 2064/B.4.11/2 del 6.8.2014 dell'Autorità di Baci-
no; Parere n. 38 dell'1.10.2014 della Commissione Tecnica; Decreto n. 19
del 29.1.2015 della Sezione Bacino Idrografico – Sez. Belluno; Parere favo-
revole con prescrizioni espresso dalla Commissione Tecnica Regionale De-
centrata LL.PP. nella seduta del 18.4.2016 con voto n. 80; Provvedimento
prot. n. 200432 del 23.5.2016 della Sezione Bacino Idrografico – Sez. Bel-
luno; Delibera Consiglio Regionale Veneto n. 42 del 3.5.2015.

FATTO E DIRITTO

Il comune di Voltago Agordino ha impugnato (ricorso sub n. 68/2017) la
concessione, rilasciata dalla provincia di Belluno con provvedimento d.
25.10.2016 n. 1853, ad uso idroelettrico di piccola derivazione d'acqua dal
torrente Sarzana nel comune di Voltago Agordino.

Mountain Wilderness Italia Onlus e Comitato Bellunese Bene Comune hanno impugnato con separato ed autonomo ricorso (sub n. 74/2017) analoga concessione (d.24.10.2016 n. 1840) di derivazione dal torrente Liera, nel comune di Canale d'Agordo.

Entrambi i ricorsi si fondano sulla particolare tutela ambientale dei torrenti oggetto di concessione: il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi orientali - aggiornamento 2015 e 2021, esclude il rilascio di derivazioni ad uso idroelettrico nei corpi idrici sede di siti di riferimento, quali i torrenti in questione.

Il Comune e le Associazioni ricorrenti lamentano inoltre che le concessioni sono state rilasciate prima della conclusione dei procedimenti relativi al conseguimento delle autorizzazioni prescritte dall'art. 12 d.lgs. 387/2003.

Si sono costituiti nei giudizi la provincia di Belluno, la Regione Veneto, l'Autorità di Bacino e la società controinteressata Dolomiti Derivazione s.r.l., la quale, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale per l'annullamento in parte qua del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi orientali, laddove esclude in via generale il rilascio di concessione di derivazione ad uso idroelettrico nei corpi idrici sede di siti di riferimento.

Le resistenti hanno eccepito l'irricevibilità dei ricorsi perché tardivi, instando congiuntamente nel merito per la loro infondatezza.

All'udienza pubblica del 6 novembre 2019 le cause, su richiesta delle parti, sono state trattenute in decisione.

I ricorsi, oggettivamente connessi, devono essere riuniti e trattati congiuntamente.

In limine sono infondate le eccezioni d'irricevibilità dei ricorsi per tardività. Ordinariamente, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., per gli atti assoggettati al regime di pubblicità legale, il termine d'impugnazione decorre dal giorno in cui scade il termine della pubblicazione.

Norma che trova generale applicazione tanto più laddove l'obbligo legale di pubblicazione sia assolto con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni.

Sicché, contrariamente a quanto dedotto dalle parti resistenti, nel caso in esame, non residua spazio applicativo all'art. 146 r.d. 1775/1933 che – avendo ad esclusivo riferimento le forme di pubblicazione ex art. 20 r.d. 14 agosto 1920 n. 1285 – fa decorrere, secondo le resistenti, il termine per ricorrere dal giorno della pubblicazione.

In aggiunta, in forza della precettività del principio del giusto processo previsto dall'art. 111, primo comma, cost., l'art. 146 r.d. 1775/1933 deve essere interpretato in modo da garantire l'effettività di tutela declinata nell'accesso alla giurisdizione ed alla piena cognizioni nel merito della pretesa dedotta in giudizio.

Conseguentemente, nel caso in esame, il termine di impugnazione di 60 giorni decorreva dall'ultimo giorno di pubblicazione nel sito *on line* della provincia di Belluno: non già dal primo giorno di pubblicazione come *ex adverso* preteso.

Pertanto i ricorsi sono stati tempestivamente proposti.

È altresì infondata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso presentato dalle associazioni per carenza di legittimazione attiva: quantomeno l'associazione Mountain Wilderness Italia Onlus è legittimata *ex lege*

all'impugnazione degli atti in materia ambientale.

Nel merito i ricorsi sono fondati.

Denominatore comune dei gravami è l'avvenuta adozione delle concessioni impugnate prima della conclusione dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni prescritte dall'art. 12 d.lgs. 387/2003.

Autorizzazioni di compatibilità ambientale tanto più necessarie, sottolineano le parti ricorrenti, in ragione della particolare tutela dei torrenti in oggetto, qualificati sede di siti di riferimento dal Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi orientali - aggiornamento 2015 e 2021, e quindi -- almeno in via generale -- esclusi dal rilascio di derivazioni ad uso idroelettrico.

In analogia direzione la normativa regionale di cui al d.G.R. 1628/2015 che ha modificato le modalità di rilascio dell'autorizzazione unica ed ha inserito la procedura di VIA o screening nel procedimento relativo al rilascio della concessione.

Il motivo è fondato.

Ancorché i procedimenti concessori siano iniziati in epoca anteriore, i titoli sono stati rilasciati dopo l'entrata in vigore della modifica normativa appena richiamata.

L'applicazione del principio tempus regit actum avrebbe dovuto trovare piena applicazione: vale adire che la concessione avrebbe dovuta essere preceduta dall'esperimento della procedura di VIA o screening.

Tanto più nella materia in esame rigidamente conformata al principio unionale di precauzione che impone a scopo precauzionale di adottare il comportamento più prudente in grado di salvaguardare (a monte e non a

valle del rilascio dei titoli che ne consentono lo sfruttamento) il bene tutelato (cfr., da ultimo, Cass. sez. un., 31 10 2019 n. 28094; in termini Cons. Stato, sez. V, n. 2495/2015; Id., sez. IV, n. 5524/2014).

Né, in contrario, rilevano il parere della Commissione tecnica regionale decentrata LL.PP. (d.18.04.2016) e la conseguente presa d'atto (d. 23.05.2016), adottati prima del rilascio delle concessioni, essendo entrambi gli atti esclusivamente incentrati sugli aspetti idraulici, sì da rimanere in ombra la verifica dell'incidenza degli interventi progettati sull'ambiente specificamente tutelato.

Il motivo d'impugnazione accolto assorbe le residue censure e, determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse del ricorso incidentale spiegato da Dolomiti Derivazione s.r.l.

Sussistono giustificati motivi, individuabili nell'efficacia dirimente della normativa regionale sopravvenuta, per compensare le spese di lite.

PQM

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche accoglie i ricorsi riuniti.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale spiegato da Dolomiti Derivazione s.r.l.

Compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019.

Il Relatore

(dr. Oreste Mario Caputo)

Il Presidente

(dr. Francesco Tirelli)

IL CANCELLIERE

depositata in Cancelleria (188), ai sensi e per gli

effetti di cui agli art. 183 T. U. 11 dicembre 1999

1775, e 183 c.p.o.

Roma, 11

4 MAR. 2020

IL CANCELLIERE